

SENT. 284/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Domenico	Guzzi	Consigliere
Ida	Contino	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59655 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma alla via Luigi Rizzo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Paolo Celli dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso di primo grado - p.e.c. paolocelli@ordineavvocatiroma.org

contro

1) INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (PEC avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione, con gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso

la sentenza n. 3/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 12 gennaio 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice cons. Maria Cristina Razzano, l'avv. Marina Milli su delega dei procuratori costituiti per l'appellante, e l'avv. Antonietta Coretti per l'INPS appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante, volto alla declaratoria del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, trattandosi di dipendente dell'amministrazione penitenziaria.

Con atto depositato in data 19 gennaio 2022, il soccombente ha impugnato la sentenza, lamentando la violazione di legge e l'errata

interpretazione della citata disposizione e del criterio di calcolo dell'anzianità di servizio. Invero, nell'anno 1973, anno in cui il Legislatore redigeva l'art. 54 in commento, nell'alveo del "*personale militare*", rientrava a pieno titolo anche la Polizia Penitenziaria. Il Giudice di prime cure non ha considerato che il Legislatore - con la redazione della norma in parola - ha voluto normare una condizione più favorevole nei confronti del personale militare a differenza del personale civile. In ragione del periodo storico in cui la norma è stata redatta, appare chiaro che, all'epoca, nell'alveo del personale militare rientrava a pieno titolo anche la polizia penitenziaria la quale, seppure di fatto, è stata smilitarizzata, in concreto è sempre una forza armata. A riprova di ciò, l'appellante chiarisce, onde evitare ulteriori disparità di trattamento ed interpretazioni contrastanti del testo della norma è intervenuta la legge di bilancio (L. n. 234/2021) la quale ha statuito in modo univoco all'art. 1, comma 101, la piena applicabilità del criterio indicato nell'art. 54 cit. al personale dell'amministrazione penitenziaria. Tale legge avrebbe effetto retroattivo in quanto è volta ad interpretare in maniera univoca il testo di una norma poco preciso che ha determinato numerose disparità di trattamento e differenziazioni tra le Forze armate e le Forze di Polizia. A corroborare l'assunto, si rammenta che il corpo della Polizia Penitenziaria non sarebbe stato, sempre, un corpo smilitarizzato, in quanto detta smilitarizzazione sarebbe avvenuta soltanto con l'emanazione della legge 15 dicembre 1990 n. 395, facendovi confluire gli appartenenti e le dotazioni dell'ex Corpo degli

agenti di custodia e, in parte, le ex-vigilatrici penitenziarie, e precisando che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sarebbero stati inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.

Con memoria depositata in data 16 settembre 2024, si è costituito in giudizio l'INPS appellato rappresentando che la competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del sig. OMISSIS con applicazione, sulla quota retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995, con decorrenza del 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata 16 ottobre 2024, il difensore dell'appellante ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile a partire dal 1° gennaio 2022, con liquidazione degli emolumenti richiesti; si dichiara concorde a che sia dichiarata la cessata materia del contendere del presente giudizio.

All'udienza odierna, sentiti i procuratori presenti che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Va dichiarata la cessata materia del contendere.

2. Alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio presta ampia adesione, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Tale effetto si produce anche quando la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra aderisca a tale prospettazione, sicché il suo apprezzamento può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire (*ex multis*, Cass. civ. 29 luglio 2021 n. 21757), come nel caso di specie.

3. Il criterio di liquidazione delle spese deve essere quello della "soccombenza virtuale" come sopra accennato. Conformemente alla giurisprudenza maturata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre, n. 234 (*ex pluribus*, Sez. II centr. app. nn. 359 e 126 del 2023), le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione della norma sopravvenuta.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024.

L'Estensore Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 NOVEMBRE 2024

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 NOVEMBRE 2024

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 NOVEMBRE 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco